



Tribunale Ordinario di Torino

Nona Sezione Civile

*Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale
e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea*

Il Collegio

composto da:

Alessandra Aragno	Presidente rel.
Sara Perlo	Giudice
Fabrizio Alessandria	Giudice

R.G. 25160/25

visto il ricorso presentato dal ricorrente;

- visto l'art. 35 bis d.lgs. 25/2008;
- ritenuta l'applicabilità, per quanto non previsto dal citato art. 35bis, del rito previsto per i procedimenti in camera di consiglio di cui agli artt. 737segg. cpc;
- ritenuto che l'istanza di sospensione sia stata tempestivamente proposta con il ricorso introduttivo;
- preso atto che il ricorso è stato notificato, a cura della cancelleria, ai soggetti e con le modalità di cui al comma 6 (Ministero presso la Commissione Territoriale);
- osservato che il Ministero dell'interno non ha depositato note difensive entro tre giorni dalla notificazione e che parte ricorrente non ha depositato note di replica entro i successivi tre giorni;
- rilevato che la domanda avanzata dal ricorrente è stata rigettata;

- rilevato che il ricorrente proviene da un paese definito sicuro e che i termini della procedura accelerata sono stati rispettati;
- ritenuto che, allo stato, sulla base di una valutazione meramente sommaria che connota la presente fase e tenuto conto delle produzioni allegare al ricorso e senza anticipare alcun giudizio di merito, sussistano gravi e circostanziate ragioni tali da giustificare l'accoglimento dell'istanza proposta in via cautelare, in considerazione della necessità di valutare, nel contraddittorio pieno tra le parti, la portata applicativa della sentenza pronunciata dalla **Corte di Giustizia dell'Unione** Europea, Grande Sezione, in data 01/08/2025, nelle cause riunite C-758/24 e C-759/24, stante la provenienza del ricorrente dall'Egitto, Paese in relazione al quale la normativa vigente contempla delle eccezioni alla presunzione di "sicurezza" (v. Scheda Paese);

PQM

SOSPENDE l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato

MANDA ALLA CANCELLERIA di notificare il presente decreto al ricorrente e al Ministero dell'Interno presso la Commissione Territoriale che ha adottato l'atto impugnato, la quale:

- potrà depositare, **ENTRO 20 giorni** dalla notificazione, una nota difensiva ai sensi del comma 7 terzo periodo art. 35 bis;
 - **dovrà** trasmettere, entro lo stesso termine, copia della domanda di Protezione Internazionale; ove disponibile della videoregistrazione di cui all'art. 14 comma 1 D Lvo 25/2008 come sostituito dalla D.L. 13/2017; del verbale di trascrizione o comunque dell'audizione del ricorrente avanti alla Commissione, nonché copia dell'intera documentazione comunque acquisita nel corso della procedura di esame, ivi compresa l'indicazione della documentazione sulla situazione socio-politico economica del Paese di provenienza;
- **Dispone** la **trasmissione** del ricorso al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni;
- **AVVISA** il ricorrente che può depositare una nota difensiva **ENTRO** i 20 giorni successivi alla scadenza del termine di cui sopra di cui al comma 7 terzo periodo art. 35 bis.

FISSA

udienza avanti al relatore per il giorno **12** aprile 2029 alle ore [redacted] presso il Palazzo di Giustizia di Torino (aula [redacted], ingresso [redacted])

Dispone l'archiviazione del sub.

Torino, 21.1.26

II PRESIDENTE

Alessandra Aragno